

## SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### REGIONE PUGLIA

P.O. PUGLIA 2007/2013, ASSE IV, AZIONE 4.1.2. CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CORRELATE A EDUCATIONAL TOUR, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE A VALENZA TURISTICA, MEDIANTE SERVIZI DI OSPITALITÀ, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ALTRI STRUMENTI A FAVORE DI SPECIFICI TARGET DESTINATARI PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI IN LINEA CON GLI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA.

### TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da .....

### E

.....(di seguito denominato Appaltatore) con sede in ..... alla via ....., Codice fiscale ....., in questo atto rappresentato dal....., nato a ..... il....., nella qualità di..... e residente per la carica presso .....

### PREMESSO

- che, con provvedimento n.146 del 26.2.2007, la Giunta regionale ha approvato il “Programma triennale di promozione turistica”, aggiornato successivamente con D.G.R. n. 2240 del 21.11.2008, individuando le tipologie di azioni ammissibili a finanziamento, tra le quali “*Promozione dell’offerta turistica regionale, attraverso iniziative di ospitalità ed eductour*”;
- che, con provvedimento di Giunta regionale n. 1150 del 20.6.2009, è stato approvato il P.P.A. – Programma pluriennale di Asse P.O. 2007/2013 Asse IV, nel quale, fra le attività dell’azione 4.1.2 prevede al punto B: “*Promozione dell’offerta turistica regionale, attraverso iniziative di ospitalità ed eductour*”
- che, con successivo provvedimento n.2130 del 10.11.2009, la Giunta regionale ha deliberato di approvare la procedura di gara europea, ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione delle attività correlate a educational tour, manifestazioni e iniziative a valenza turistica, mediante servizi di ospitalità, organizzazione di eventi e altri strumenti a favore di specifici target destinatari per il conseguimento di obiettivi in linea con gli indirizzi regionali in materia;
- che, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, preso atto delle risultanze finali della Commissione valutatrice in merito alle offerte pervenute e verificate a cura dell’Ufficio competente le prescrizioni di cui all’art. 8 del disciplinare di gara, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_ per il prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_.

- che i prezzi relativi a tutte le prestazioni di cui all'offerta tecnica, nonché a quelle aggiuntive e migliorative contenute nel progetto tecnico e nell'offerta economica presentata sono, con riferimento a:

---

## Prestazioni Migliorative

---

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente contratto.

Pertanto, si stipula e si conviene quanto segue:

### ART. 1 FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara, capitolato d'oneri e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali della Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 10.11.2009;
- c) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici \_\_\_\_\_, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

### ART. 2 OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione e gestione di servizi correlati a educational tour, manifestazioni e iniziative a valenza turistica, mediante servizi di ospitalità, organizzazione di eventi e altri strumenti a favore di specifici target destinatari per il conseguimento di obiettivi in linea con gli indirizzi regionali in materia.

Nel dettaglio, le prestazioni oggetto del presente contratto si articolano in:

- attività di ospitalità e servizi connessi, in favore di opinion-leaders, giornalisti e operatori turistici (anche accreditati dall'ENIT), nonché scrittori, fotografi, troupes televisive e cinematografiche, delegazioni estere e istituzionali, atleti, artisti, esperti del settore turistico, rappresentanti di agenzie di pubblicità e comunicazione, ed ogni altro diverso soggetto che si valuti possa assicurare effetti positivi per l'immagine turistica pugliese, attraverso la conoscenza della regione e la permanenza sul territorio regionale, anche in relazione a convegni e congressi ivi organizzati;
- attività di supporto ad eventi di valenza turistica, di interesse dell'Amministrazione regionale e promossi dallo stesso Ente o da soggetti terzi (attraverso allestimenti, catering, realizzazione e gestione

di infopoint, prestazioni di carattere tecnico logistico, attività connesse a convegni ed apposite iniziative e finalità promozionali turistiche) e similari;

- realizzazione di eventi finalizzati al rafforzamento dell'offerta turistica in Puglia, appositamente richiesti dall'Amministrazione regionale il cui svolgimento sia previsto in Italia o eccezionalmente all'estero, qualora non sia possibile la integrale copertura dall'assistenza ENIT.

L'Appaltatore si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

### ART. 3

#### DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Alla scadenza del contratto, la Regione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla proroga dello stesso, per un ulteriore periodo di mesi sei al medesimo Appaltatore e comunque per il tempo necessario ad assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della procedura di gara e della sottoscrizione del relativo contratto.

Alla scadenza, comunque, l'Appaltatore si impegna a proseguire le attività disposte e autorizzate dalla Regione, per ulteriori **sei** mesi, qualora si verificassero eventuali economie sulla disponibilità finanziaria riservata al presente affidamento di servizi senza che ciò costituisca proroga tacita del presente contratto.

### ART. 4

#### ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna all'osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nell'allegato al disciplinare "Offerta tecnica" nonché degli artt.11 e 13 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente riportate.

L'incarico deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

L'Appaltatore dovrà gestire l'incarico in stretto collegamento con la Regione la quale avrà la facoltà di esercitare i controlli secondo le modalità ritenute più opportune. Qualsiasi attività inerente all'incarico, prima di entrare nella fase esecutiva, dovrà essere approvata dalla Regione.

In particolare, durante il periodo contrattuale la Regione commissionerà all'Appaltatore l'organizzazione, realizzazione e gestione di specifici servizi e attività connessi a iniziative di ospitalità, educational tour e workshop per i soggetti indicati nel precedente art.3, ed eventi (sul territorio ed a carattere regionale, nazionale o estero, in tale ultimo caso eccezionalmente qualora non vi sia la copertura dell'assistenza ENIT) in occasione di manifestazioni e/o incontri a valenza istituzionale e/o promozionale eventualmente organizzati

dalla Regione o anche da terzi, comunque legati a profili di promozione della Puglia.

In tal caso l'Appaltatore provvederà, sulla base delle necessità esposte dalla Regione a predisporre, entro cinque giorni lavorativi, il progetto esecutivo, comprensivo di costi, modalità, strutture ricettive individuate e quant'altro necessario per la realizzazione dell'ospitalità richiesta.

L'Amministrazione si riserva di indicare specifiche esigenze, nonché di fornire prescrizioni puntuali di carattere organizzativo per l'espletamento dei servizi richiesti. Entro cinque giorni dalla consegna del progetto, ovvero due giorni in caso di comprovata urgenza, la Regione approverà il progetto medesimo e, sulla base dei costi e preventivi presentati, avuto riguardo alle trattative di rito, concorderà con l'Appaltatore il prezzo complessivo del servizio, al quale prezzo verrà applicata la percentuale che costituirà l'utile d'azienda.

All'Appaltatore saranno riconosciute tutte le spese sostenute, purché conformi al progetto approvato, ammissibili ed effettive secondo la disciplina comunitaria e nazionale in materia di spese, previa presentazione di idoneo rendiconto munito di tutte le giustificazioni di spese (fatture, ricevute fiscali ed ogni altro documento avente forza probatoria equivalente purché regolarmente quietanzati e fiscalmente regolari).

#### ART. 5

##### PRESTAZIONI MINIME DA ASSICURARE

Le prestazioni minime da assicurare per l'ospitalità e durante gli educational tour e/o eventi consistono in tutte le attività ed i servizi idonei a rendere la prestazione completa ed a regola d'arte. A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali tipologie di servizi, prestazioni e attività:

- progettazione e monitoraggio finalizzato agli indicatori di risultato;
- adempimenti connessi con l'ospitalità;
- prenotazioni alberghiere;
- transfert da e per l'aeroporto e/o stazione ferroviaria;
- transfert per località pugliesi da visitare (principalmente nell'ambito dell'educational-tour);
- supporto stampa e gestionale relativo allo svolgimento delle previste attività: è richiesta la individuazione di n. 1 risorsa (che potrà operare a richiesta del committente presso la sede del Servizio Turismo) per valorizzare le attività di ospitalità ed educational e per rafforzare i rapporti con gli ospiti, in particolare quelli aventi attinenza con la stampa;
- servizio hostess ed interpretariato e/o personale tecnico;
- servizio hostess ed interpretariato per accoglienza ed assistenza ospiti;
- organizzazione e realizzazione di servizi di catering ovvero di angoli eno-gastronomici per la degustazione di prodotti tipici pugliesi nel luogo ove ogni specifica iniziativa ne richiederà l'attuazione (prevalentemente negli alberghi dove sono alloggiati gli ospiti);
- realizzazione di materiale promozionale specifico a seconda del "tema del progetto";
- incontri tecnico-operativi con operatori turistici;
- organizzazione di momenti sociali anche di notevole rilievo;

- acquisto e distribuzione dei gadgets promozionali e di biglietti di ingresso a musei, beni culturali e quant'altro connesso e/o analogo e necessario;
- eventuale acquisto di biglietti di viaggio esclusivamente per gli ospiti espressamente invitati dall'Amministrazione regionale;
- servizi di allestimento, in occasione di specifici eventi;
- distribuzione materiale promozionale;
- servizi di trasporto e prenotazione;
- disponibilità permanente di una unità lavorativa, individuata dall'Appaltatore, con funzione di interfaccia a supporto della organizzazione e gestione degli eventi, operante (a richiesta) presso gli uffici del Servizio competente ed in grado di assicurare il coordinamento tra l'Appaltatore e l'Ente nelle attività espletate e da espletarsi.

Qualora l'Appaltatore intenda adempiere ad alcune delle suddette prestazioni minime attraverso lavori in economia avvalendosi di proprio personale interno, ovvero provvedendo in proprio ai servizi, alle attività o a quanto eventualmente richiesto dalla stazione appaltante per realizzare i singoli progetti e iniziative, procederà alla rendicontazione dei costi sostenuti nel rispetto dei regolamenti di utilizzo dei fondi europei.

#### ART. 6

##### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione dei servizi deve risultare tale da assicurare prestazioni di sicuro impatto positivo e nello stesso tempo devono assicurare accuratezza ed essenzialità, nonché funzionali alle eventuali manifestazioni o incontri a cui gli ospiti partecipano.

Per la realizzazione dei servizi e delle prestazioni richieste, degli educational tour, degli eventi e delle altre iniziative a valenza turistica previste, l'Appaltatore dovrà:

1. predisporre, ove possibile, per ogni iniziativa, un progetto da concordarsi con il committente;
2. realizzare le soluzioni tecniche, estetiche e funzionali concordate di volta in volta dalla Regione;
3. garantire continuativamente la massima assistenza tecnico-specialistica, in particolare per quanto attiene gli ospiti accreditati durante l'intero periodo dell'ospitalità;
4. assicurare il totale rispetto di tutte le norme di legge applicabili in materia, comprese quelle derivanti da eventuali regolamenti locali.

Per l'organizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a:

- predisporre e consegnare, almeno cinque giorni prima della data dell'ospitalità e/o dell'iniziativa di specie, un piano cronologico dei lavori comprendente tutte le fasi di attività richieste per rendere compiuta la prestazione (per esempio, dall'arrivo degli ospiti alla partenza degli stessi per il raggiungimento delle località di provenienza);
- assumere a proprio carico ogni spesa, a livello organizzativo ed esecutivo del progetto prescelto;

- mantenere nello svolgimento delle prestazioni di contratto i necessari contatti con la Regione Puglia, assicurando relazioni periodiche che significhino lo stato dei servizi, avuto riguardo anche al gradimento delle varie iniziative da parte degli ospiti, che dovranno comunque essere soddisfatti in ogni legittima richiesta, purchè compatibile con il servizio di ospitalità;
- predisporre, per ogni evento, un report finale che descriva per mezzo di opportuni indicatori, l'efficacia della comunicazione attivata, con adeguata documentazione, anche fotografica, a supporto;
- riconoscere la Regione come unico utilizzatore del progetto nel periodo contrattuale.

Nell'eventualità che al termine della prima e/o della seconda annualità si verificassero economie, rispetto al budget previsto su base annua ed innanzi indicato, le stesse potranno essere utilizzate nel corso delle successive annualità entro il termine triennale di contratto.

Relativamente alla terza annualità, ove ancora sussistessero eventuali economie, a conclusione del termine temporale di contratto, si procederà ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.

#### ART. 7

##### ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Conseguentemente, l'Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali in materia di personale impiegato, la Regione, previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto.

Tale trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà attestato che l'Appaltatore si sia posto in regola, né l'Appaltatore potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

#### ART. 8

##### INOSSERVANZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente contratto, la Regione, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni dell'Appaltatore applicherà le seguenti penali:

- da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità dell'inosservanza contrattuale, ad esclusiva discrezione della Regione;
- il 50% del costo complessivo del progetto presentato, in caso di mancata esecuzione dello stesso imputabile all'Appaltatore.

La Regione, qualora l'Appaltatore non proceda al pagamento della penalità applicata, potrà recuperare la somma corrispondente prelevandola dalla cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 22 del Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato.

E'facoltà, inoltre, della Regione recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, lasciando indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, del mancato guadagno.

In caso di mancato rispetto del presente contratto e/o offerta tecnica o di prestazioni di servizio insufficienti, la Regione informerà l'Appaltatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni, a mezzo Raccomandata A.R.

Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse provvedere nel tempo assegnatogli, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni conseguenti.

Inoltre, la Regione ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, con incameramento automatico della cauzione definitiva e senza pregiudizio per ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora le violazioni del presente contratto comportino l'applicazione di penalità che nel complesso superino l'importo di €50.000,00;
- b) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- c) mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- d) perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;
- e) accertata consapevolezza di evasione fiscale e frode;
- f) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- g) abbandono dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- h) subappalto del progetto in difformità a quanto previsto dal disciplinare di gara;
- i) cessione del contratto;
- l) accertata e ripetuta insoddisfazione dei fruitori dei servizi contrattuali per disservizi o inadempienze imputabili al soggetto appaltatore;
- m) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

In tali casi la Regione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore, con raccomandata a.r., di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

#### ART. 9 PAGAMENTI

La Regione, per il tramite del dirigente del competente servizio, per le prestazioni di cui al presente disciplinare di gara, corrisponderà a titolo di anticipazione il 30% dell'importo contrattuale all'Appaltatore, previa

presentazione di specifica ed ulteriore polizza fidejussoria di pari importo, a garanzia dell'importo anticipato.

Successivamente, la Regione riconoscerà e liquiderà, ad avvenuta esecuzione delle singole attività, le spese sostenute in conformità del progetto approvato, previa presentazione di regolare rendicontazione e verifica delle avvenute prestazioni in conformità dell'offerta tecnica e del presente disciplinare di gara, nonché delle prescrizioni normative, comunitarie e nazionali, relative alla regolarità e ammissibilità delle spese sostenute a valere sul F.E.S.R.

In particolare, affinché ciascun costo sostenuto sia ammissibile, lo stesso dovrà essere:

- riferibile al periodo di vigenza del finanziamento in relazione;
- pertinente e imputabile alle operazioni eseguite dall'appaltatore;
- reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato;
- giustificato da fatture regolarmente quietanzate o da documenti contabili avente valore probatorio equivalente.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà garantire la piena e corretta osservanza della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali tanto nel corso dell'esecuzione quanto nella fase di rendicontazione, consentendo gli opportuni controlli da parte degli organismi preposti.

Parimenti, l'Appaltatore dovrà garantire la conservazione dei giustificativi di spesa fino a tre anni successivi alla chiusura del P.O. Puglia F.E.S.R. attualmente fissata al 31.12.2015.

Oltre alle spese sostenute verrà riconosciuto il compenso di agenzia, nella misura della percentuale sulle spese sostenute, riveniente dall'aggiudicazione. Per il compenso di agenzia verrà riconosciuta l'IVA. Per le attività effettuate in proprio dall'Appaltatore e regolarmente fatturate, verrà riconosciuta esclusivamente l'IVA, qualora dovuta.

In particolare, la Regione si riserva la possibilità di controllo in qualsiasi momento, delle attività previste nel progetto concordato, in particolare durante lo svolgimento delle stesse.

Il prezzo di aggiudicazione, pari al compenso di agenzia, resterà invariato per l'intero periodo contrattuale.

L'aggiudicatario, in virtù della L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare al Committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.

#### ART. 10 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € 50.000,00 a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata dall'istituto bancario \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

Si dà atto, inoltre, che l'Appaltatore ha stipulato con \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, la polizza di assicurazione, giusto quanto disposto dall'art. \_\_\_\_\_ del disciplinare di gara, con i massimali indicati all'art. \_\_\_\_\_ del disciplinare di gara.

#### ART. 11

##### RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ogni spesa relativa alla organizzazione delle ospitalità, degli educational-tours e comunque di ogni iniziativa ed evento affidato al l'Appaltatore rimane a carico dello stesso dovendo provvedere in particolare:

- alla copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare durante le varie iniziative, a cagione del proprio personale, ovvero di terzi;
- alla copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o a cose, anche di terzi;
- alla copertura assicurativa del personale impiegato.

La compagnia assicuratrice di cui si avvarrà l'Appaltatore dovrà essere di primaria importanza.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento del periodo di vigenza contrattuale, copia della documentazione attestante l'avvenuta stipula delle coperture assicurative innanzi previste, nonché copia della quietanza dell'avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.

#### ART. 12

##### INNOVAZIONI E VARIANTI

L'Appaltatore non potrà compiere innovazioni o apportare varianti significative ai progetti approvati, tranne che ciò non venga espressamente richiesto dalla Regione.

Qualora innovazioni o varianti non significative si rendessero necessarie alla migliore riuscita della iniziativa o alla soddisfazione di particolari esigenze, le stesse dovranno essere comunque autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Regione.

Nel caso in cui le innovazioni o varianti richieste dalla Regione comportino un aumento dei costi, questi dovranno obbligatoriamente essere concordati con la Regione.

#### ART. 13

##### FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Egidia Grieco – Servizio Turismo – tel 080.5404750, fax 080.5404801, e-mail: [e.grieco@regione.puglia.it](mailto:e.grieco@regione.puglia.it)

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.